

“Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il Governo del territorio) e alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia)”.

Indice

Capo I – Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio)

Art.1- Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 70 della l.r.65/2014

Art.2 - Precisazioni di riferimenti normativi. Modifiche in ordine agli interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 71 della l.r.65/2014

Art.3 - Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche alla disciplina del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo aziendale. Modifiche all'articolo 74 della l.r.65/2014

Art.4 – Precisazioni in merito all'applicazione della norma relativa al trasferimento dei fondi agricoli. Modifiche all'articolo 76 della l.r.65/2014

Art.5 - Modifica alla disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola. Modifiche all'articolo 79 della l.r.65/2014

Art.6 – Modifica del termine del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale. Modifiche all'articolo 93 della l.r.65/2014

Art.7 – Modifica del termine del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'articolo 94 della l.r.65/2014

Art.8 - Modifica del termine del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti. Modifiche all'articolo 96 della l.r.65/2014

Art.9 - Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 98 della l.r.65/2014

Art.10 – Precisazioni terminologiche e modifiche al procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi. Adeguamento alla sopravvenuta normativa statale. Modifiche all'articolo 133 della l.r.65/2014

Art.11 – Modifica alla disciplina sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. Modifiche all'articolo 134 della l.r.65/2014

Art.12 - Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifica alla disciplina sulle opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'articolo 135 della l.r.65/2014

Art.13 - Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifica alla disciplina sull'attività di edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della l.r.65/2014

Art.14 – Correzione refuso. Modifiche all'articolo 137 della l.r.65/2014

Art.15 – Precisazione di riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 138 della l.r.65/2014

Art.16 - Modifica alla disciplina sulle disposizioni generali. Regolamento. Modifiche all'articolo 141 della l.r.65/2014

Art.17 - Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 142 della l.r.65/2014 sul procedimento per il rilascio del permesso di costruire.

Art.18 - Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 144 della l.r.65/2014

Art.19 - Modifica alla disciplina della SCIA. Modifiche all'articolo 145 della l.r.65/2014

Art.20 - Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 147 della l.r.65/2014

Art.21- Modifiche alla disciplina concernente la conformità e l'agibilità delle opere. Modifiche all'articolo 149 della l.r.65/2014

Art.22 - Adeguamenti normativi. Modifiche all'articolo 150 della l.r.65/2014

Art.23 – Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 153 della l.r.65/2014 in merito all'obbligatorietà

Art.24 - Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche relative ai termini per il rilascio del parere della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Modifiche all'articolo 153 bis della l.r.65/2014

Art.25 – Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 175 della l.r.65/2014

Art.26 – Raccordi normativi. Modifiche all'articolo 183 della l.r.65/2014

Art.27 – Correzione refuso. Modifiche all'articolo 184 della l.r.65/2014

Art.28 – Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 185 della l.r.65/2014

Art.29 – Raccordo normativo e adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 191 della l.r.65/2014

Art.30 - Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 196 della l.r.65/2014

Art.31 – Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 197 della l.r.65/2014

Art.32 – Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'articolo 199 della l.r.65/2014

Art.33 - Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'articolo 200 della l.r.65/2014

Art.34 - Rideterminazione della sanzione. Modifiche all'articolo 201 della l.r.65/2014

Art.35 - Raccordi normativi e rideterminazione della sanzione. Modifiche all'articolo 203 della l.r.65/2014

Art.36 - Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 204 della l.r.65/2014

Art.37 - Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 206 della l.r.65/2014

Art.38 - Raccordi normativi e rideterminazione della sanzione. Modifiche all'articolo 209 della l.r.65/2014

Art.39 - Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 213 della l.r.65/2014

Art.40 - Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 221 della l.r.65/2014

Art.41 - Introduzione delle limitazioni all'attività edilizia. Modifiche all'articolo 222 della l.r.65/2014

Art.42 - Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 228 della l.r.65/2014

Art.43 - Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 229 della l.r.65/2014

Art.44 - Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 230 della l.r.65/2014

Art.45 - Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 231 della l.r.65/2014

Art.46 - Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 232 della l.r.65/2014

Art.47 - Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 233 della l.r.65/2014

Art.48 - Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 234 della l.r.65/2014

Art.49 - Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 242 della l.r.65/2014

Capo II - Modifiche alla l.r.39/2005

Art.50 - Adeguamento dei riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 17 della l.r.39/2005

Art.51 - Adeguamento dei riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 20 della l.r.39/2005

Visto l'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere i, m, n, o, v, z e l'articolo 69 dello Statuto regionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge 7 agosto 2015, n.124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n.126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n.124);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n.127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n.124);

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio-assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n.124);

Visto il decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31 (Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzata semplificata);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Considerato che:

1. è necessario adeguare la l.r.65/2014 alla recente normativa statale che ha introdotto disposizioni in ordine alla semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia;
2. in particolare è necessario adeguare la sopracitata l.r.65/2014 alle modifiche introdotte dal d.lgs.126/2016 in ordine alla concentrazione dei regimi amministrativi, con particolare riferimento alla convocazione della conferenza di servizi;
3. è altresì necessario adeguare la medesima legge regionale alle modifiche introdotte dal d.lgs.127/2016 con riferimento al riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi;
4. è necessario adeguare la l.r.65/2014 alle modifiche introdotte dal d.lgs.222/2016 che ha modificato il d.p.r.380/2001 con l'intento di semplificare i regimi amministrativi in materia edilizia;
5. in particolare la normativa statale ha provveduto ad una precisa individuazione delle attività di edilizia libera e delle attività realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prevedendo una clausola residuale per le attività oggetto di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
6. l'applicazione delle norme contenute nella legge regionale sopra citata, relativamente ai procedimenti di formazione del piano strutturale, del piano strutturale intercomunale e del piano operativo, ha evidenziato la necessità di prolungare i termini massimi decorrenti dall'avvio del procedimento;
7. il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità risulta notevolmente semplificato rispetto alla disciplina dettata dalla normativa statale precedente;
8. si ritiene pertanto opportuno, sempre nell'ottica della semplificazione dei procedimenti attuata dalla normativa statale, e nella considerazione che i termini per la conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è dimezzato in 60 giorni, stabilire anche nella normativa regionale, per le opere e gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, la non obbligatorietà dell'acquisizione del parere della commissione per il paesaggio;
9. con riferimento alla disciplina dei regimi amministrativi degli impianti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia, si ritiene opportuno ricondurre interamente tale disciplina

nell'ambito della legge regionale 39/2005, comprendendo nella medesima legge regionale di settore anche gli interventi presenti nella vigente l.r.65;

Approva la presente legge

Capo I Modifiche alla l.r.65/2014

Art.1

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale.
Modifiche all'articolo 70 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della l.r.65/2014, dopo la parola “comunicazione” sono inserite le seguenti: “di inizio lavori ai sensi dell'articolo 136, comma 2”.

Art.2

Precisazioni di riferimenti normativi.
Modifiche in ordine agli interventi sul patrimonio edilizio esistente
a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale.
Modifiche all'articolo 71 della l.r.65/2014

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r.65/2014, dopo la parola “integrati,” sono inserite le seguenti “ed all'articolo 136, comma 2, lettera a)”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r.65/2014, le parole “all'articolo” sono sostituite dalle seguenti “agli articoli” e dopo la parola “c)” sono inserite le seguenti “e 136, comma 2, lettera a bis)”.

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r.65/2014 le parole “all'articolo” sono sostituite dalle seguenti “agli articoli” e dopo la parola “e)” sono inserite le seguenti “e 136, comma 2, lettera a ter)”

4. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r.65/2014, le parole “all'articolo” sono sostituite dalle seguenti “agli articoli” e dopo la parola “a)” sono inserite le seguenti “e 136, comma 1, lettera b)”.

Art.3

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche alla disciplina del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo aziendale. Modifiche all'articolo 74 della l.r.65/2014.

1. Al comma 3 dell'articolo 74 della l.r.65/2014 le parole da “, che verificano” a “documenti integrativi.” sono eliminate.

2. Il comma 4 dell'articolo 74 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“4. Per l'approvazione del programma aziendale, il comune, verificata la completezza e la regolarità formale della documentazione, convoca una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l.241/1990, per verificare la conformità urbanistica e acquisire tutti i pareri, nulla osta

o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compresi il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM, nonché il parere della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti. Nel caso in cui il programma abbia valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 13 si applica la procedura di cui all'articolo 111.”.

Art.4

Precisazioni in merito all'applicazione della norma relativa
al trasferimento dei fondi agricoli.
Modifiche all'articolo 76 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 76 della l.r.65/2014, le parole “nuovi edifici” sono sostituite dalle seguenti “interventi soggetti a permesso di costruire di cui all'articolo 134, comma 1, ad esclusione delle lettere h) ed i), ”.

Art.5

Modifica alla disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola. Modifiche all'articolo 79 della l.r.65/2014

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 79 della l.r.65/2014, le parole “all'articolo” sono sostituite dalle seguenti “agli articoli” e dopo la parola “b)” sono inserite le seguenti “e 136, comma 2, lettera a)”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 della l.r.65/2014, le parole “all'articolo” sono sostituite dalle seguenti “agli articoli” e dopo la parola “c)” sono inserite le seguenti “, e 136, comma 2, lettera a bis), non comportanti frazionamento delle unità immobiliari”.

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 79 della l.r.65/2014, le parole “all'articolo” sono sostituite dalle seguenti “agli articoli” e dopo la parola “a)” sono inserite le seguenti “e 136, comma 1, lettera b)”.

4. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r.65/2014, le parole “all'articolo” sono sostituite dalle seguenti “agli articoli” e la parola “e)” è eliminata e sono inserite le seguenti “b) e 136, comma 2, lettera a),”.

5. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r.65/2014 è inserita la seguente: “a bis) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera c), e 136, comma 2, lettera a bis), comportanti frazionamento delle unità immobiliari;”.

6. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r.65/2014, dopo la parola “e)” sono inserite le seguenti: “e 136, comma 2, lettera a ter)”.

Art.6

Modifica del termine del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale. Modifiche all'articolo 93 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 93 della l.r.65/2014 la parola “due” è sostituita dalla seguente: “tre”.

2. Al comma 2 dell'articolo 93 della l.r.65/2014 dopo la parola “b),” è inserita la seguente “b bis),”.

3. Il comma 5 dell'articolo 93 della l.r.65/2014 è abrogato.

Art.7

Modifica del termine del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale.
Modifiche all'articolo 94 della l.r.65/2014

1. Al comma 2 bis dell'articolo 94 della l.r.65/2014 dopo la parola “anni” sono inserite le seguenti: “e sei mesi”.
2. Al comma 2 ter dell'articolo 94 della l.r.65/2014 dopo la parola “b),” è inserita la seguente “b bis),”

Art.8

Modifica del termine del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti.
Modifiche all'articolo 96 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 96 della l.r.65/2014 la parola “due” è sostituita dalla seguente: “tre”.
2. Al comma 2 dell'articolo 96 della l.r.65/2014 dopo la parola “b),” è inserita la seguente “b bis),”
3. Il comma 4 dell'articolo 96 della l.r.65/2014 è abrogato.

Art.9

Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 98 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 98 della l.r.65/2014 le parole “ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 136,” sono abrogate.

Art.10

Precisazioni terminologiche e modifiche al procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi.
Adeguamento alla sopravvenuta normativa statale.
Modifiche all'articolo 133 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 133 della l.r.65/2014, dopo la parola “134” sono inserite le seguenti: “, fermo restando quanto previsto dall'articolo 134, commi 2 e 2 bis”.
2. Il comma 7 dell'articolo 133 della l.r.65/2014, è sostituito dal seguente: “La SCIA presentata per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 134, commi 2 e 2 bis, e 135 dà conto della preventiva verifica della legittimità dello stato di fatto dell'unità immobiliare o dell'immobile oggetto dell'intervento.”.

Art.11

Modifica alla disciplina sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. Modifiche all'articolo 134 della l.r.65/2014

1. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r.65/2014 è inserita la seguente: “b ter) l'installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all'articolo 70, comma 3, lettera b);”.
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r.65/2014 dopo la parola “inedificato” sono aggiunte le seguenti: “, ivi compresa l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 259/2003”.
3. Il punto 2 della lettera h) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “2 interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici, purché

non comportanti incremento di volumetria rispetto a quelli preesistenti, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;”.

4. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r.65/2014 le parole “incidenti sulle risorse essenziali del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato”.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 134 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“2 bis. In alternativa al permesso di costruire, sono altresì realizzabili mediante SCIA le seguenti opere e interventi:

a) gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), i), l), m) qualora siano in diretta esecuzione di strumenti generali di pianificazione urbanistica recanti precise disposizioni plano-volumetriche;

b) gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), l), m) , qualora disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo e i progetti unitari convenzionati di cui all'articolo 121, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.”

6. Al comma 3 dell'articolo 134 della l.r.65/2014 le parole “163/2006” sono sostituite dalle seguenti: “50/2016”.

Art.12

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale.

Modifica alla disciplina sulle opere ed interventi soggetti a SCIA.

Modifiche all'articolo 135 della l.r.65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 135 della l.r.65/2014 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 135 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“2. Sono soggetti a SCIA:

a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, fermo restando quanto stabilito all'articolo 136, comma 1, lettera b);

b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli edifici. Detti interventi non possono comportare mutamenti della destinazione d'uso. Tra gli interventi di cui alla presente lettera, sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora tali interventi riguardino le parti strutturali dell'edificio. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla

conservazione ed all'adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

- d) gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);
- e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell'edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale;
- e bis) i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 98;
- e ter) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione;
- f) l'installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all'articolo 70, comma 3, lettera a);
- g) l'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici di cui all'articolo 78;
- h) l'installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 34, comma 6 quater, della l.r.3/1994, negli appostamenti fissi per l'attività venatoria autorizzati ai sensi della medesima legge regionale;
- i) le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all'articolo 74 della l.r.39/2000 ove non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 136.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 135 della l.r.65/2014 le parole “ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 2”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 135 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“[art135-com3]3 bis. L'installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia che sono soggetti a SCIA è disciplinata dall'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).”.

5. Il comma 5 [art135-com4] dell'articolo 135 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

[art135-com5] “5. In alternativa alla SCIA, può essere richiesto il permesso di costruire per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g). In tali casi la violazione della disciplina urbanistico-edilizia resta comunque soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 200.”.

Art.13

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale.

Modifica alla disciplina sull'attività di edilizia libera.

Modifiche all'articolo 136 della l.r.65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 136 della l.r.65/2014, è sostituito dal seguente:

“1. Fatte salve le disposizioni del PIT, dei piani strutturali, dei piani operativi e dei regolamenti

edilizi, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al Codice, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) fermo restando quanto previsto all'articolo 135, comma 2, lettera a), gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e pratiche agrosilvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) l'installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- f) l'installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 34, comma 6 bis, della l.r.3/1994, nel sito in cui è autorizzato l'appostamento fisso per l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi della medesima legge regionale. I manufatti devono essere rimossi in assenza della suddetta autorizzazione.
- f bis) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;
- f ter) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

2. Al comma 2 dell'articolo 136 della l.r.65/2014 dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

“a bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c), qualora tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio;

a ter) i manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale la cui realizzazione non comporti interessamento delle parti strutturali dell'edificio principale;”.

3. Le lettere b), d), e) e g) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r.65/2014 sono abrogate.

4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r.65/2014 sono inserite le seguenti:

“f bis) le opere di reinterro e scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere;

f ter) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;

f quater) fermo restando quanto previsto dal comma 1, ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività, purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio.”.

5. Il comma 3 dell'articolo 136 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“3. L'installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia che non necessitano di titolo edilizio, è disciplinata dall'articolo 17 della l.r.39/2005.”.

6. Al comma 4 dell'articolo 136 della l.r.65/2014 le parole “e g)” sono eliminate e sono inserite le seguenti: “a bis), a ter), f bis), f ter) ed f quater)”.

7. Il comma 5 dell'articolo 136 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“5. Riguardo agli interventi di cui al comma 4, ove la comunicazione di fine lavori sia

accompagnata dalla documentazione per la variazione catastale, ove prescritta, quest'ultima è tempestivamente inoltrata dallo sportello unico ai competenti uffici dell'agenzia delle entrate.”.

8. Il comma 6 dell'articolo 136 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“[art136-com6]6. La mancata comunicazione di avvio lavori per le opere di cui al comma 1, lettera g), comporta la sanzione pecuniaria pari a 500,00 euro. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro. Tali sanzioni sono ridotte di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.”.

9. Al comma 7 dell'articolo 136 della l.r.65/2014 le parole “lettere a), d) ed e)” sono sostituite dalle seguenti “lettera a)”.

10. Al comma 8 dell'articolo 136 della l.r.65/2014 la parola “g)” è sostituita dalle seguenti “a bis)”.

10. Il comma 9 dell'articolo 136 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: [art136-com8][art136-com9]

“9. Lo sportello unico effettua controlli a campione sulle comunicazioni relative alle opere di cui agli interventi di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alle lettere c), c bis) ed f) la percentuale delle comunicazioni da assoggettare mensilmente a controllo è pari almeno al 2 per cento di quelle presentate. Per gli altri interventi di cui al comma 2 detta percentuale è pari almeno al 10 per cento di quelle presentate. Il comune può disporre l'effettuazione di controlli sulle opere realizzate o in corso di esecuzione.”.

Art.14

Correzione refuso.

Modifiche all'articolo 137 della l.r.65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 137 della l.r.65/2014 la parola “194” è sostituita dalla seguente “2016”.

Art.15

Precisazioni di riferimenti normativi.

Modifiche all'articolo 138 della l.r.65/2014

1. Al comma 4 dell'articolo 138 della l.r.65/2014 le parole “, punto 1)” sono abrogate.

Art.16

Modifica alla disciplina sulle disposizioni generali. Regolamento.

Modifiche all'articolo 141 della l.r.65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 141 della l.r.65/2014, è sostituito dal seguente:

“1. La Regione con regolamento elenca per ogni tipo di opera e di intervento la documentazione e gli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA e alla comunicazione di inizio lavori asseverata, anche con riferimento agli interventi ricadenti in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 134 e 136 del Codice.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 141 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“1 bis. Il regolamento di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di redazione e presentazione degli elaborati procedurali, anche ai fini dell'invio telematico degli stessi.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 141 della l.r.65/2014 è abrogato.

4. Il comma 4 dell'articolo 141 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“^[art141-com4] 4. L'acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati necessari per l'esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio del permesso di costruire. A tale acquisizione può provvedere direttamente l'interessato tramite lo sportello unico (144) allegando la relativa documentazione alla richiesta, oppure chiedendo la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della l. 241/1990. In mancanza, l'acquisizione è effettuata con le modalità di cui all'articolo 142, comma 10.”.

5. Il comma 5 dell'articolo 141 della l.r.65/2014 è sostituito da seguente:

“5. I compiti di verifica della rispondenza del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme sono attribuiti:

- a) al professionista abilitato, che rilascia al riguardo una dichiarazione;
- b) all'azienda USL competente, nei casi di deroga alle disposizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente.”.

6. Il comma 7 dell'articolo 141 della l.r.65/2014 è abrogato.

7. Il comma 11 dell'articolo 141 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“11. Per le opere ricadenti nell'ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del d.lgs. 81/2008, l'esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire, dalla SCIA o dalla CILA è preclusa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 dello stesso decreto legislativo. In tali casi il comune ordina la sospensione dei lavori. L'esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire, dalla SCIA o dalla CILA può essere riavviata solo dopo l'ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato XII del d.lgs. 81/2008, dà atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie).

8. Al comma 14 dell'articolo 141 della l.r.65/2014 dopo la parola “SCIA” sono inserite le seguenti: “e, relativamente alla CILA, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 516,00 a euro 1.000,00” e le parole “di cui all'articolo 145” sono abrogate.

9. Il comma 15 dell'articolo 141 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“15. Le norme regolamentari regionali recanti istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma 13 sono direttamente applicabili e prevalgono su eventuali disposizioni difformi dei regolamenti edilizi comunali. La mancata o difforme realizzazione delle misure preventive e protettive previste dalle norme regolamentari regionali comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 215.”.

Art.17

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale.

Modifiche all'articolo 142 della l.r.65/2014 sul procedimento per il rilascio del permesso di costruire.

1. Al comma 2 dell'articolo 142 della l.r.65/2014 le parole “nei casi di cui all'articolo 141, comma 5” sono abrogate.

2. Al comma 6 dell'articolo 142 della l.r.65/2014 le parole “ai commi 8 e 10” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 8”.

3. Al comma 7 dell'articolo 142 della l.r.65/2014 il termine “trenta” è sostituito con il seguente: “quindici”.

4. Il comma 10 dell'articolo 142 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“10. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l’esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 8 e 9, convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990.”.

5. Il comma 11 dell'articolo 142 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“11. Il provvedimento finale, da comunicare all'interessato, è adottato dallo sportello unico entro trenta giorni dalla proposta di cui al comma 8, o dall’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 10. Qualora sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 14 e seguenti della l.241/1990, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sull’albo pretorio. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora lo sportello unico abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.”.

6. Al comma 12 dell'articolo 142 della l.r.65/2014 le parole “ai commi 8 e 10” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 8”.

7. Il comma 13 dell'articolo 142 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“13. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990.”.

8. Dopo il comma 13 dell'articolo 142 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“13 bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all’articolo 135, comma 5, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.”.

9. Il comma 14 dell'articolo 142 della l.r.65/2014 è abrogato.

Art.18

Adeguamenti normativi in materia di poteri sostitutivi. Modifiche all’art.144 della l.r.65/2014

1. Il comma 1 dell’articolo 144 della l.r.65/2014 è abrogato.

2. Il comma 2 dell’articolo 144 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“2. Decorsi inutilmente i termini per il rilascio del permesso di costruire previsti dall'articolo 142, l’interessato può inoltrare istanza alla Regione la quale, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), nomina un commissario che, nel termine di sessanta giorni, adotta il provvedimento.”.

Art.19

Modifica alla disciplina della SCIA. Modifica all’articolo 145 della l.r.65/2014

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 145 della l.r.65/2014 le parole “nei casi di cui all’articolo 141, comma 5” sono abrogate.

2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 145 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente:

“d) fermo restando quanto previsto dal comma 2 bis e dall’articolo 147, ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori;”.

3. Il comma 10 dell’articolo 145 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“10. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato, contestualmente all’attestazione asseverata di cui all’articolo 149, comma 1, comunica gli estremi dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure trasmette dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.”.

Art.20

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale.
Modifiche all’articolo 147 delle l.r.65/2014

1. La rubrica dell’articolo 147 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente:

“Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell’inizio lavori nella SCIA e nella CILA”.

2. Il comma 1 dell’articolo 147 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“Ai fini della realizzazione degli interventi di cui agli articoli 134, commi 2 e 2 bis, e 135, l’interessato richiede allo sportello unico di acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio. Tale istanza può essere presentata contestualmente alla SCIA. Ai fini dell’acquisizione di tali atti, lo sportello unico convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 147 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“2. In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’esito positivo della conferenza di servizi di cui al comma 1. In caso di esito negativo di tale conferenza, la SCIA è priva di effetti. Restano fermi i poteri di vigilanza di cui all’articolo 146.”.

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 147 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla comunicazione dell’inizio dei lavori asseverata di cui all’articolo 136 comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio.”.

Art.21

Modifiche alla disciplina concernente la conformità e l’agibilità delle opere.
Modifiche all’articolo 149 della l.r.65/2014

1. La rubrica dell’articolo 149 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente: “Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità. Attestazione asseverata di agibilità”.

2. Il comma 1 dell’articolo 149 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“1. Ad ultimazione dei lavori di finitura e comunque nei quindici giorni successivi, i professionisti abilitati certificano la conformità dell’opera al progetto contenuto nel permesso di costruire o nella SCIA, o nelle varianti ad essi, e il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico la segnalazione certificata di agibilità.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 149 della l.r.65/2014 le parole “La certificazione” sono sostituite dalle

seguenti: “L’attestazione” e la parola “attesta” è sostituita dalla seguente: “assevera”.

4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 149 della l.r.65/2014, dopo le parole “lavori di” sono inserite le seguenti: “restauro e risanamento conservativo”

5. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 149 della l.r.65/2014 le parole “restauro e risanamento conservativo o di” sono abrogate.

6. Il comma 3 dell’articolo 149 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi di cui al comma 2, una volta ultimati i lavori e attestata la conformità di cui al comma 1, oppure applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VII, capo II, il soggetto avente titolo trasmette allo sportello unico:

a) l’attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2;

b) il certificato di collaudo statico di cui all’articolo 175 oppure, per gli interventi di cui all’articolo 175, comma 4 bis, la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme igienico-sanitarie, alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e alle norme regolamentari regionali di cui all’articolo 141, comma 15;

d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) la dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente oppure, ove previsto, il certificato di collaudo degli stessi;

f) la copia del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008, ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione.”.

7. Dopo il comma 3 dell’articolo 149 della l.r.65/2014 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. La mancata presentazione entro il termine prescritto della segnalazione nei casi indicati al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro.

3 ter. L’agibilità decorre dalla data in cui la segnalazione certificata perviene allo sportello unico, corredata della documentazione di cui al comma 3.”.

Art.22

Adeguamenti normativi.

Modifiche all’articolo 150 della l.r.65/2014

1. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 150 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “La attestazione asseverata di agibilità di cui all’articolo 149, può essere trasmessa anche:”.

Art.23

Adeguamenti normativi.

Modifiche all’articolo 153 della l.r.65/2014

1. Al comma 3 dell’articolo 153 della l.r.65/2014 dopo la parola “paesaggistica” sono inserite le seguenti: “nell’ambito del procedimento disciplinato dall’articolo 146 del Codice”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 153 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“3 bis. Con riferimento agli interventi e alle opere soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzata ria semplificata), il parere della commissione per il paesaggio non

è obbligatorio.”.

Art.24

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale.
Modifiche relative ai termini per il rilascio del parere della commissione regionale per la
valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive.
Modifiche all'articolo 153 bis della l.r.65/2014

1. Il comma 2 dell'articolo 153 bis della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“2. I pareri della commissione sono vincolanti e devono essere rilasciati entro sessanta giorni. Il termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, per l'acquisizione di integrazioni documentali.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 153 bis della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“2 bis. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il parere si intende reso in senso favorevole.”.

Art.25

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale.
Modifiche all'articolo 175 della l.r.65/2014

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 175 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“4 bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.”.

Art.26

Raccordo normativo
Modifiche all'articolo 183 della l.r.65/2014

1. Alla lettera b bis) del comma 2, dell'articolo 183 della l.r.65/2014, le parole “comma 2”, sono sostituite con le seguenti: “commi 2 e 2 bis”.

2. Il comma 3 dell'articolo 183 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente: “3. Comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 136, comma 2, lettera a) e gli interventi di restauro di cui all'articolo 136, comma 2, lettera a bis), ove comportanti aumento della superficie utile dell'immobile, nonché i mutamenti di destinazione d'uso eseguiti in assenza di opere edilizie, limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici. Per le fattispecie di cui al presente comma, il contributo è determinato dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 191, comma 6.”.

Art.27

Correzione refuso.
Modifiche all'articolo 184 della l.r.65/2014

1. Al comma 5 bis dell'articolo 184 della l.r.65/2014, le parole “del d.l. 133/2014 convertito dalla l.164/2014” sono sostituite con le seguenti: “, comma 4, lettera d-ter del d.p.r. 380/2001”.

Art.28

Raccordo normativo.
Modifiche all'articolo 185 della l.r.65/2014.

1. Al comma 4 dell'articolo 185 della l.r.65/2014 dopo la parola “costruire” sono inserite le seguenti: “o alla SCIA presentata ai sensi dell’art. 134, commi 2 e 2 bis,”.

Art.29

Raccordo normativo e adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale.
Modifiche all'articolo 191 della l.r.65/2014

1. Alla lettera a) del comma 6, dell'articolo 191 della l.r.65/2014, le parole “comma 1, lettera b)”, sono sostituite con le seguenti: “comma 2, lettera e bis)”.
2. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 191 della l.r.65/2014 è abrogata.
3. Alla lettera c) del comma 6, dell'articolo 191 della l.r.65/2014, le parole “alle lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “alla lettera a)”.
4. Al comma 10 dell'articolo 191 della l.r.65/2014 le parole “secondo le norme degli strumenti della pianificazione urbanistica oppure dei regolamenti edilizi comunali,” sono abrogate.
5. Al comma 12 dell'articolo 191 della l.r.65/2014, la parola “è” è sostituita con le seguenti “può essere” e le parole “titolare del permesso di costruire” sono sostituite con le seguenti: “soggetto avente titolo alla realizzazione dell'intervento medesimo”

Art.30

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale.
Modifiche all'articolo 196 della l.r.65/2014

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 196 della l.r.65/2014 è inserito il seguente: “9 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di addizione volumetrica di cui all'articolo 134, comma 2, e agli interventi di cui all’articolo 134, comma 2 bis, eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformità dalla stessa o con variazioni essenziali. Per tali interventi restano altresì ferme le sanzioni penali stabilite nel d.p.r. 380/2001.”.

Art.31

Raccordo normativo.
Modifiche all'articolo 197 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 197 della l.r.65/2014 la parola “approvato” è sostituita dalle seguenti: “allegato al titolo abilitativo”.
2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 197 della l.r.65/2014 le parole “permesso di costruire” sono sostituite dalle seguenti: “titolo abilitativo”.
3. Al comma 4 dell'articolo 197 della l.r.65/2014 le parole “permesso di costruire” sono sostituite dalle seguenti: “titolo abilitativo”.

Art.32

Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo.
Modifiche all'articolo 199 della l.r.65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 199 della l.r.65/2014 la parola “516,00” è sostituita dalla seguente:

“1.000,00”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 199 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 134, comma 2, eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformità dalla stessa o con variazioni essenziali.”.

Art.33

Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo.

Modifiche all'articolo 200 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 200 della l.r.65/2014 la parola “516,00” è sostituita dalla seguente: “1.000,00”.

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 200 della l.r.65/2014, è sostituita dalla seguente:

“a) gli interventi ed opere di cui all'articolo 135, comma 2, lettere a), b), c), e), e ter), f), g), h) ed i);”.

3. Al comma 6 dell'articolo 200 della l.r.65/2014 la parola “516,00” è sostituita dalla seguente: “1.000,00”.

Art.34

Rideterminazione della sanzione.

Modifiche all'articolo 201 della l.r.65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 201 della l.r.65/2014 la parola “516,00” è sostituita dalla seguente: “1.000,00”.

Art.35

Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo.

Modifiche all'articolo 203 della l.r.65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 203 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“1. La mancata regolarizzazione della SCIA nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 145, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 516,00. In caso di SCIA presentata per gli interventi di cui all'articolo 134, commi 2 e 2 bis, la sanzione è di euro 1.000,00.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 203 della l.r.65/2014 le parole “Il mancato deposito della ricevuta” sono sostituite dalle seguenti: “La mancata comunicazione degli estremi”.

Art.36

Raccordo normativo.

Modifiche all'articolo 204 della l.r.65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 204 della l.r.65/2014 la parola “dal” è eliminata.

2. Al comma 3 dell'articolo 204 della l.r.65/2014 la parola “516,00” è sostituita dalla seguente: “1.000,00”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 204 della l.r.65/2014 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 134, commi 2 e 2 bis, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.”.

Art.37

Raccordo normativo.
Modifiche all'articolo 206 della l.r.65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 206 della l.r.65/2014 la parola “516,00” è sostituita dalla seguente: “1.000,00”.
2. Il comma 3 dell'articolo 206 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:
“3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi e alle opere di cui all'articolo 134, commi 2 e 2 bis, nonché agli interventi e alle opere di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1 lettera c), del d.p.r. 380/2001, eseguiti in parziale difformità dalla SCIA.”.

Art.38
Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo.
Modifiche all'articolo 209 della l.r.65/2014

1. Al comma 5 dell'articolo 209 della l.r.65/2014 la parola “516,00” è sostituita dalla seguente: “1.000,00”.
- Al comma 6 dell'articolo 209 della l.r.65/2014 la parola “516,00” è sostituita dalla seguente: “1.000,00”.

Art.39
Raccordo normativo.
Modifiche all'articolo 213 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 213 della l.r.65/2014 la parola “dichiarazione” è sostituita dalle seguenti: “presentazione dell'attestazione asseverata”.
2. Al comma 5 dell'articolo 213 della l.r.65/2014 dopo la parola “anche” sono inserite le seguenti: “agli interventi e alle opere di cui all'articolo 134, commi 2 e 2 bis, nonché”.

Art.40
Raccordo normativo.
Modifiche all'articolo 221 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 221 della l.r.65/2014 la parola “certificazione” è sostituita dalle seguenti: “attestazione asseverata”.

Art.41
Introduzione delle limitazioni all'attività edilizia.
Modifiche all'articolo 222 della l.r.65/2014

- Dopo il comma 2 dell'articolo 222 della l.r.65/2014 è aggiunto il seguente:
- “2 bis. Decorso il termine di cui al comma 2 non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 1, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2.

Art.42

Raccordo normativo.
Modifiche all'articolo 228 della l.r.65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 228 della l.r.65/2014 dopo la parola “b),” è inserita la seguente “b bis),”.

2.

Art.43
Raccordo normativo.
Modifiche all'articolo 229 della l.r.65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 229 della l.r.65/2014 dopo la parola “b),” è inserita la seguente “b bis),”.

Art.44
Raccordo normativo.
Modifiche all'articolo 230 della l.r.65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 230 della l.r.65/2014 dopo la parola “b),” è inserita la seguente “b bis),”.

Art.45
Raccordo normativo.
Modifiche all'articolo 231 della l.r.65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 231 della l.r.65/2014 dopo la parola “b),” è inserita la seguente “b bis),”.

Art.46
Raccordo normativo.
Modifiche all'articolo 232 della l.r.65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 232 della l.r.65/2014 dopo la parola “b),” è inserita la seguente “b bis),”.

Art.47
Raccordo normativo.
Modifiche all'articolo 233 della l.r.65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 233 della l.r.65/2014 dopo la parola “b),” è inserita la seguente “b bis),”.

Art.48
Raccordo normativo.
Modifiche all'articolo 234 della l.r.65/2014

1. Al comma 4 dell'articolo 234 della l.r.65/2014 dopo la parola “b),” è inserita la seguente “b bis),”.

Art.49
Raccordo normativo.
Modifiche all'articolo 242 della l.r.65/2014

1. Il comma 2 dell'articolo 242 della l.r.65/2014 è abrogato.

Capo II Modifiche alla l.r.39/2005

Art.50 Adeguamento dei riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 17 della l.r.39/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia), dopo la parola “7” sono inserite le seguenti: “7 bis,”.

2. Al comma 5 dell'articolo 17 della l.r.39/2005 le parole “Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della l.r. 65/2014, non necessitano” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014, e fermo restando la preventiva comunicazione asseverata di cui al comma 4 dello stesso articolo, non necessita”.

3. Al comma 6 dell'articolo 17 della l.r.39/2005 le parole “Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della l.r. 65/2014, non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge,” sono sostituite dalle seguenti: “Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.65/2014,”.

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della l.r.39/2005, è inserito il seguente:
“7 bis. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.65/2014, l’installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt.”.

5. Il comma 10 dell'articolo 17 della l.r.39/2005 è sostituito dal seguente:
“10. Per finalità di monitoraggio energetico in occasione degli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 6 e 9, l’interessato provvede a dare preventiva comunicazione al comune”.

Art.51 Adeguamento dei riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 20 della l.r.39/2005

1. Al comma 5 dell'articolo 20 della l.r.39/2005 le parole “articolo 17 commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 17 commi 2, 3, 4, 6, 9 e 12”.